

IMPOSTE SUL REDDITO

Rivalutazione delle partecipazioni societarie con imposta sostitutiva del 14%

di Pamela Siego – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



Il **D.L. 17/2022** (c.d. “Decreto Energia”) ha per oggetto le “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”. Tale decreto **riempie un vuoto normativo lasciato dalla Legge di bilancio 2022** (L. 234/2021) e **riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni societarie** (non negoziate in mercati regolamentati) possedute al 1° gennaio 2022 con un’**imposta sostitutiva del 14%**.

L’[articolo 29 del c.d. “Decreto Energia”](#) modifica l’[articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002](#), convertito dalla L. 27/2003, **differendo il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva** dovuta per la rivalutazione fiscale delle partecipazioni, possedute alla data del 1° gennaio 2022, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima al **15 giugno 2022**.

L’imposta sostitutiva deve essere **calcolata sull’intero valore della perizia e non solo sul differenziale tra il valore di perizia e il costo fiscalmente riconosciuto** del bene oggetto della rivalutazione stessa. Tale imposta può essere versata:

- in **un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022**;
- **in forma rateale, in tre rate annuali dello stesso importo entro il 15 giugno 2022; il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024**. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

La rivalutazione delle partecipazioni societarie e la conseguente obbligazione tributaria, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la [circolare 47/E/2011](#) e confermato dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 5981 del 12.03.2018**, si perfeziona con il **versamento**, entro il termine previsto, **dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta ovvero della prima rata nel caso di pagamento rateale**.

Nel caso in cui i contribuenti abbiano **già effettuato** una precedente edizione della rivalutazione del valore dei medesimi beni, è ammessa la **detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata in precedenza**.

I soggetti che **non effettuano la compensazione con l'imposta pagata in precedenza** possono sempre richiedere il rimborso, ai sensi dell'[articolo 38 D.P.R. 602/1973](#); il termine di decadenza (48 mesi) per la richiesta di rimborso decorre dalla data in cui si verifica la **uplicazione del versamento ossia dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva** dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

Entro il **15 giugno 2022** deve essere redatta ed asseverata la **perizia di stima** da parte di professionisti abilitati iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché nell'elenco dei revisori contabili.

Nel caso in cui ci si vuole avvalere della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni in vista di un atto di trasferimento, **non è necessario che la perizia sia predisposta prima della stipula dell'atto stesso**, ma è sufficiente che la stessa sia redatta entro il termine di scadenza del **15 giugno 2022** e quindi anche successivamente all'atto di cessione ([circolare AdE 47/E/2002](#)).

Ambito soggettivo e oggettivo della rideterminazione

Possono accedere alla rideterminazione:

- **persone fisiche** (che possiedono le partecipazioni non in regime d'impresa);
- **società semplici** (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell'articolo 5 Tuir);
- **enti non commerciali** (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
- **soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia,**

se alla data del **1° gennaio 2022** possiedono **partecipazioni** non negoziate nei mercati regolamentati (il "Decreto Energia" non distingue tra partecipazioni qualificate e non).

Non è, invece, possibile accedere alla disciplina sulla rideterminazione del valore con riguardo alle azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia di Borsa Italiana spa ([risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 308 del 03.09.2020](#) e [circolare AdE 1/E/2021](#)).

Effetti della rivalutazione

L'[articolo 5 L. 448/2001](#) prevede che **per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze** di cui all'[articolo 67, comma 1, lettere c\) e c-bis\), Tuir](#), per le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2022, **può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato dalla perizia giurata di stima**, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Risposte agli interpelli

La [circolare AdE 1/E/2021](#) precisa che:

- in **caso di acquisto di una partecipazione da parte di un coniuge in regime di comunione legale** dei beni, laddove si intenda rideterminare l'intera quota di partecipazione, **entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile** tenendo conto che, ai fini civilistici, **ciascun coniuge può disporre della propria quota, fermo restando la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile**;
- in caso di un **contribuente che dopo aver parzialmente rideterminato il valore delle partecipazioni in una società in anni precedenti, intendeva procedere ad una nuova rideterminazione parziale** delle restanti partecipazioni della medesima società, il cui valore non era stato ancora rideterminato, lo stesso deve necessariamente provvedere a **rivalutare in ordine cronologico**, sempre per prime le ultime partecipazioni ricevute/acquisite in applicazione al richiamato criterio LIFO e cioè, nel caso oggetto dell'istanza, quelle già precedentemente rivalutate, **senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rideterminato**.